



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL SISTEMA SEGNALETICO INFORMATIVO, PUBBLICITARIO E TENDE

PROPOSTE DI MODIFICA RIPORTATE IN ROSSO
PROPOSTE DI CANCELLAZIONE IN NERETTO SOTTOLINEATO

INDICE:

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 4 - ZONIZZAZIONE
- ART. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO
 - ART. 5.1- LE PRIORITA'
 - ART. 5.2 FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI
 - ART. 5.3 PERTINENZE
- ART. 6 - DIVIETI
- ART. 7 - INSEGNE – MEZZI PUBBLICITARI – CARTELLI E TARGHE
 - ART. 7.1 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI
 - ART. 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE
 - ART. 7.3 TARGHE
- ART. 8 - PREINSEGNE – SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 9 - VETRINE ESPOSITRICI – BACHECHE
 - ART. 9.1 VETRINE
 - ART. 9.2 BACHECHE
- ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE
- ART. 11 - TENDE PARASOLE
- ART. 12 - MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 13 - PUBBLICITA' TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI O PROMOZIONI
- ART. 14 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 19 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI
- ART. 20 - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.

Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, standardo o altro.

L'apposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata ad Autorizzazione. Il rilascio di tale Autorizzazione ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario e la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze.

La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con bozzetti colorati dell'insieme e dei particolari nonché con fotografie a campo stretto e largo riportanti le vicine preesistenze.

La domanda incompleta o difforme non è accettata.

Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.

Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 16.

I progetti di edifici prospicienti spazi pubblici sottoposti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività devono contenere studio uniformato e vincolante delle insegne, targhe o sistemi informativi in attinenza alle presenti norme

Dovrà essere presentata comunque istanza specifica di autorizzazione ed ottenuto relativo atto abilitativo prima dell'installazione del mezzo pubblicitario medesimo;

E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario e informativo, fuorché le targhe muro, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico – ambientale o di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico.

Per la segnaletica stradale nei vecchi nuclei o in zone di particolare interesse, si utilizzeranno impianti e cartelli di dimensione ridotta posizionati in modo da non recare disturbo ai valori architettonico – ambientali.

Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.

Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite sponsorizzazioni con scritte o logo di dimensioni **massime pari a mq. 0,20 e nel numero stabilito** stabilite dall'Amministrazione Comunale **e comunque nel rispetto del Codice della Strada.**

I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.

La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.

Sono vietati per illiceità dell'oggetto e della causa tutti i messaggi che si pongono in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dettati dalla Carta Costituzionale. Sono altresì vietati i messaggi pubblicitari che incitano a comportamenti contrastanti con le norme del codice della strada.

Art. 2. - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari.

Art. 3. - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
4. I cartelli e le insegne devono sempre avere sagoma e superficie contenute o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio o dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.
5. E' consentito riportare su cartelli ed insegne soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento di utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ARTICOLO 4 – ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:

ZONA A: Centri Storici comunque definite dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati

ZONA B: La restante parte del territorio comunale con esclusione della successiva zona C

ZONA C : La parte di territorio comunale limitrofe alla strada provinciale "572" e ricompresa nella fascia di rispetto come indicata nella planimetria allegata al presente regolamento desunta dal Piano di Governo del Territorio.

ARTICOLO 5 – PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO

Art. 5.1 : LE PRIORITA'

In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

- I) **SEGNALI STRADALI**
 - 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - 2) segnali di indicazione
- II) **SEGNALI INFORMATIVI**
 - 1) segnali di nome strada
 - 2) segnali turistici e di territorio
 - 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
 - 4) segnali che indicano servizi e impianti

- 5) segnali industria o delle attività
- III) MEZZI PUBBLICITARI
- 1) pubbliche affissioni
 - 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio – culturale e di informazione pubblica.

Art. 5.2 FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI

Intorno agli edifici o monumenti di particolare importanza storico-architettonica va fatta salva una fascia o area minima di mt 10,00 in cui è vietata la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario, ad eccezione di impianti di segnaletica stradale o di indicazione del manufatto storico.

Qualora l'edificio o monumento storico sia sede di mostre o convegni è consentita l'apposizione, nei pressi del manufatto, di supporti mobili, cartelli informativi, striscioni, ecc. della manifestazione stessa per il solo periodo di durata della manifestazione.

Art. 5.3 PERTINENZE

Le pertinenze stradali sono porzioni della strada destinate in modo permanente al servizio e all'arredo funzionale della stessa. Ne fanno parte marciapiedi, piste ciclabili o parcheggi.

In caso di presenza di questi manufatti, per sede stradale si intende la larghezza della carreggiata più le corrispondenti pertinenze, misurate nella sezione stradale corrispondente.

Art. 6. – DIVIETI

Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne e messaggi pubblicitari:

- uniti a cartelli toponomastici;
- apposti su cartelli stradali
- uniti ad indicazioni di direzione o di distanza su transenne pedonali, cartelli, stendardi, arredi o altri mezzi pubblicitari;
- se integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
- a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
- a luce intermittente;
- se impediscono coni di vista paesistico-ambientali;
- forme di pubblicità sonora;

ART. 7 – INSEGNE DI ESERCIZIO SUGLI IMMOBILI E CARTELLI PUBBLICITARI.

Art. 7.1. – INSEGNE DI ESERCIZIO SUGLI IMMOBILI

Insegne in Zona A (centri storici):

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici., il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio. Vietati l'uso dei cassonetti luminosi e le scritte con filo al neon.

Numero: Massimo n.1 insegna per attività. E' consentito, nell'ipotesi in cui la sede dell'attività abbia accesso da vie diverse, l'installazione di una ulteriore insegna.

Collocazione: Solo sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso e comunque solo negli spazi vuoti delle murature. Lungo le pubbliche vie le insegne non devono ostacolare la circolazione e visuale stradale, i passaggi pedonali.

Illuminazione: a luce indiretta.

Materiali: Ferro, ottone, rame, bronzo, pietra, legno ed altri materiali tradizionali.

Dimensioni: per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio, mentre per le insegne a parete la sporgenza massima dovrà essere di cm 5. Per le insegne a parete la larghezza massima, dovrà essere non superiore alla vetrina più grande dell'attività. Altezza massima cm 40,00. Per le altre attività la collocazione di vetrine o bacheche è regolamentata al successivo art. 9.

Insegne in Zona B e in Zona C (strada provinciale):

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici., il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio dell'attività.

E' consentito:

- l'utilizzo di cassonetti luminosi (mono o bifacciali);
- scritte al filo neon di colore chiaro;
- l'utilizzo di lettere singole scatolate luminose, riportanti il solo nome dell'attività

Numero:

Massimo n. 2 per ogni attività,

Collocazione:

Sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso. Su strutture metalliche di sostegno.

Se montate su pali, le insegne devono ricadere (compreso eventuali aggetti) interamente su area privata e comunque in posizione tale da non ostacolare la visuale della circolazione stradale.

Lungo le pubbliche vie le insegne non devono ostacolare la circolazione e visuale stradale e i passaggi pedonali.

Illuminazione:

a luce diretta o indiretta.

Materiali:

Ferro, ottone, rame, bronzo e altre leghe metalliche, il plexiglass, ecc.

Dimensioni:

Per insegne a parete la sporgenza massima è fissata in cm 30 dal filo del fabbricato, altezza massima di cm 50, larghezza massima non superiore alla vetrina più grande dell'attività.

Per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio o dal manufatto di sostegno. Richiesta di maggiori dimensioni potranno essere valutate dall'A.C. solo se da collocarsi su edifici a destinazione commerciale, direzionale o industriale (capannoni, centri direzionali e commerciali, poste, ecc.).

Murales, trompe d'oeil, guazzo o simili sono consentiti sentito parere vincolante della Commissione del Paesaggio, che ne valuterà il valore artistico e formale caso per caso.

Art. 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI.

ZONA A

Nel presente Regolamento il territorio identificato come zona "A", viene definito e valutato sito di "sensibilità paesistica molto alta". Per queste motivazioni è vietato il posizionamento di cartelli pubblicitari in zona "A".

RESTANTE TERRITORIO COMUNALE zona B e zona C

Essendo il territorio del Comune interamente costituito da area soggetta a Vincolo di tutela Ambientale e Paesaggistica, ex Legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dichiarata con Decreto Ministeriale del 24 marzo 1976 e ferma l'applicazione della normativa statale e regionale di riferimento ed in particolare del D.lgs. 22/01/04 n. 42 cd. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del D.lgs. 30/04/92 n.285, cd. Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, criterio informatore della presente norma regolamentare è costituito dalla tendenziale limitatezza, sia numerica che dimensionale dei cartelli pubblicitari da

posizionarsi lungo le strade poste sul territorio Comunale, (così come, analogamente, dei mezzi pubblicitari, informativi e segnaletici in genere) nonché dalla congruenza alle ragioni dei Vincoli del loro impatto visivo ed estetico, in modo da assicurare, pur contemperando le esigenze informativo -pubblicitarie degli istanti, in ogni caso l'assenza di nocumento al quadro paesaggistico ambientale.

Non saranno inoltre autorizzati, cartelli pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine , in contrasto con le norme del buon comportamento e della moralità.

Il rilascio dell'Autorizzazione, sarà subordinato al parere vincolante espresso dalla Soprintendenza di Brescia, al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, nonché nel caso di cartelli pubblicitari ubicati in zona C, all'acquisizione del Nulla Osta Tecnico dell'ente proprietario della strada (Provincia).

Si evidenzia che si dovrà comunque tenere conto delle seguenti prescrizioni :

1. (COLLOCAZIONE)

Il posizionamento di cartelli pubblicitari lungo o in prossimità della strada, dove ne è consentita l'autorizzazione e fermi i divieti e le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, è ammesso nel rispetto delle seguenti distanze minime:

➤ Mt 3 dal limite della sede stradale **carreggiata stradale**

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento- (art. 51 R.E. CDS)

➤ Mt. 25 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (vedi art. 51 comma 4 lettera c del regolamento di attuazione del C.D.S.)

2. (INSTALLAZIONE)

I cartelli pubblicitari dovranno essere installati su una struttura di sostegno costituita da un unico elemento verticale. Il bordo inferiore dei cartelli dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di Mt. 2,00 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

3. (FORMA E DIMENSIONE)

I cartelli pubblicitari dovranno avere sagoma regolare , tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, di superfici contenute entro un rettangolo visivo della dimensione massima di **cm. 100 x cm. 150 H cm. 150 x cm. 200 H**

4. (COLORI)

Particolare attenzione dovrà essere posta alle colorazioni del messaggio pubblicitario da posizionarsi sui cartelli , che non dovranno in nessun caso alterare la gamma cromatica delle tonalità presenti nell'ambiente, e che saranno valutate sulla scorta del prescritto bozzetto da unirsi alla domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada; inoltre, particolare cautela dovrà sarà adottata nell'uso del colore rosso e dei suoi abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

5. (IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE)

In deroga alle dimensioni (di cui al punto 3) sono consentiti cartelli a messaggio variabile, nelle aree di parcheggio, nelle aree industriali e commerciali, nelle aree private lungo la S.P. 572, con

dimensioni massime di 400x300 cm e 600 x 300, fino a un massimo di superficie, per l'intero territorio comunale, di 40 mq.

Art. 7.3 – TARGHE (zona A, B e C)

Sono consentite le targhe a muro di dimensioni contenute e non illuminate per attività professionali, commerciali e produttive

Numero: Massimo n.1 per ogni ingresso dell'attività.

Collocazione: Solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità degli ingressi e/o cancellate esterne sempre in prossimità dell'ingresso.

Illuminazione: solo se a luce indiretta.

Materiali: Ferro, ottone, rame, bronzo compreso altri materiali tradizionali , vetro, plexiglas.

Dimensioni massime:

Targhe plurime commerciali e/o professionali: cm 60x40.

Targhe singole commerciali: cm 30 x 40.

Targhe singole professionali: cm 30 x 40

Per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

Art. 8 - PREINSEGNE – SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Per i segnali di indicazione delle attività (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive e produttive in genere) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

Data in premessa la vocazione prettamente turistica del Comune di Manerba del Garda, data la numerosissima presenza di attività turistico-ricettive e commerciali ad essa connesse, data la disomogenea e variegata immagine offerta dalle preinsegne (definite come descritto nell'art. 47 comma 2 del C.D.S.) che risultano difformi tra loro per colori, simboli, caratteristiche e caratteri alfanumerici, nell'ottica di reintrodurre una omogeneità sul territorio che contempli, dall'inizio alla fine, dell'itinerario di raggiungimento di ogni attività, una segnaletica di indicazione armonica ed efficace realizzata con le stesse grafiche, **il presente piano vieta, su tutto il territorio comunale, l'installazione di preinsegne.**

In vece delle medesime, il presente piano, consente e disciplina l'installazione dei segnali turistici e di territorio, così come definiti dall'art. 39 del C.D.S. D.L.G. 30/4/1992 e dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 134 del suo regolamento di attuazione.

I segnali turistici e di territorio)disciplinati dall'art. 39 del C.D.S. D.L.G. 30/4/1992 e dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 134 del suo regolamento di attuazione) si suddividono in:

- a) Turistici e di territorio (campeggi, musei e luoghi di pubblico interesse) a fondo marrone con cornici ed iscrizione di colore bianco;
- b) Industriali, artigianali e commerciali a fondo neri con scritte ed iscrizioni di colore giallo; le parole e i simboli indicanti il logotipo delle attività possono essere riprodotti con grafica propria al fine di renderne visivamente più agevole la percezione;
- c) Alberghieri (attività turistiche-ricettive: alberghi, ristoranti, bar ecc.) a fondo bianco con scritte ed iscrizioni in colore nero che dovranno essere realizzate tutte con la medesima grafica.

Per i segnali turistici e di territorio di cui sopra (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive e produttive in genere) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

Zona A:

Sono vietati, escluso i segnali di indicazione delle attività alberghiere, delle banche e dei servizi di pubblica utilità. Tali segnali dovranno essere collocati solo su manufatto unificato ed in posizione concordata con l'Amministrazione comunale.

Zona B, C:

- a) i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 8 cartelli.
L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali.
Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada.
- b) Vietati i segnali luminosi.
- c) Per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio comunale n. 5 preinsegne.**
- d) c)** Per le attività ubicate fuori dal territorio comunale è consentita un'unica preinsegna da installarsi su manufatto ed in prossimità delle vie di comunicazione all'attività stessa.

ART. 9 - VETRINE ESPOSITRICI – BACHECHE

Zona A, B, C

Art. 9.1 VETRINE

E' consentita la collocazione di vetrine espositrici solo a parete e sul prospetto dell'edificio sede di attività.

E' consentita , inoltre, la collocazione di vetrine fisse o mobili ricadenti interamente su area privata o su area di suolo pubblico data in concessione.

Materiali:

Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

Dimensioni :

Ogni vetrina dovrà avere una sporgenza massima di cm 30 dal filo del fabbricato e comunque non dovrà essere di intralcio alla circolazione stradale o pedonale se aggettante su pubblici spazi.

Le dimensioni in larghezza e altezza dovranno essere proporzionate al prospetto dell'intero edificio.

Art. 9.2 BACHECHE

Collocazione:

La pubblicità effettuata su bacheche potrà essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione, attività, ecc. o in appositi spazi pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale.

Gli spazi interni dovranno essere usati a soli fini informativi della collettività o degli associati.

Numero: Massimo n.2 bacheche per attività sull'intero territorio comunale.

Dimensioni : la superficie massima della bacheca non potrà superare i mq 1,00 ed uno spessore di cm 15.

Materiali: Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE.

Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni e per il periodo di 15 giorni antecedente e 7 giorni successivi la durata della manifestazione stessa.

Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni, ad un'altezza che non limiti la visibilità e la circolazione dei mezzi.

E' consentita l'installazione di locandine dimensione massima cm 100 x 70 per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su edifici di particolare importanza storico architettonica. Le locandine potranno essere collocate solamente entro le 24 ore precedenti la manifestazione ed essere rimosse entro le 24 ore successive.

Le locandine collocate sui fusti arborei, non dovranno in alcun modo danneggiare le piante. È pertanto vietato l'utilizzo di chiodi e colle.

ART. 11. - TENDE PARASOLE

Nell'intero territorio comunale sono **vietate** le tende parasole se:

- oscuranti impianti segnaletici stradali;
- nella sola zona A ;
- in materiali trasparenti o riflettenti;

Sono consentite:

- tende a capottina e tesata a braccio retrattile ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico. Per le attività ubicate in Zona A prive di aree private e plateatici in concessione è ammessa unicamente l'installazione di tende a capottina o a bauletto, da posizionarsi sopra le aperture, con una sporgenza massima di cm 80 ed ad un'altezza minima da terra di cm 200 sempre che dette dimensioni massime risultino compatibili con l'esigenza della viabilità.

Solo se ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di autorizzare tende a falda inclinata installate su montanti verticali in ferro o alluminio.

In tutti i casi la tenda dovrà avere il bordo inferiore posto ad un'altezza minima da terra di cm 200.

Colori:

Tutte le tende potranno essere dei seguenti colori:

ZONA A: a tinta unica chiara, in armonia con la tinteggiatura e finitura del prospetto dell'edificio;

- a righe verticali (banda larga) bicolori, in armonia con la tinteggiatura e finitura del prospetto dell'edificio;

ZONA B e C: oltre a quelle autorizzabili in zona A, saranno consentite altre tonalità cromatiche, purché in armonia con la tinteggiatura dell'edificio;

Caratteristiche:

Le tende potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.

Art. 12 – MEZZI PUBBLICITARI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

E' consentita l'installazione di n.2 insegne su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di m 4,50 se aggettante direttamente sulla via veicolare e di m 2,50 se aggettante su marciapiede).

Tutte le altre forme pubblicitarie devono essere collocate in area privata .

La superficie massima di esposizione pubblicitaria consentita per stazione di servizio dovrà essere di mq 10,00.

Art. 13 – PUBBLICITA' TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI O PROMOZIONI

Per la richiesta di autorizzazione per pubblicità temporanea, effettuata in occasione di particolari eventi, possono essere concesse deroghe all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, purchè venga effettuata con mezzi facilmente rimovibili senza produrre danni o modifiche irreversibili al contesto edilizio.

In tal caso nella domanda dovrà essere specificato il periodo di durata.

La domanda correlata dalla documentazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, dovrà pervenire, in bollo, almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento.

Al titolare della autorizzazione temporanea è fatto obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi nelle 24 ore successiva alla scadenza del periodo autorizzato.

Art. 14 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Per l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario i soggetti interessati devono essere preventivamente autorizzati. L'istanza in bollo al Comune di Manerba del Garda, deve indicare il tipo e le dimensioni della pubblicità, l'ubicazione ed il periodo di esposizione, e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, nei giorni e orari di apertura al pubblico.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati
3. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 17.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Art. 15 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione e autorizzazione paesistica, e contenere la seguente specifica documentazione in n.4 copie :

- n. 2 o più fotografie a colori di formato minimo 15x20, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni;
- prospetto della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada. Il disegno del prospetto non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
- n. 1 planimetria aerofotogrammetrica, riportante, l'esatto punto di collocazione, contrassegnato con un trattino e cerchiato. Tale documento non va presentato per la pubblicità da esporre all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- elaborato grafico quotato, riportante la struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;

- planimetrica in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale;
- "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;
- "autodichiarazione" di insegne o altri mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati dal richiedente, nel territorio del Comune.

Art. 16 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., tutte le autorizzazioni hanno validità di 3 anni, sempre che non venga richiesta l'autorizzazione per un periodo di tempo inferiore.

Il rinnovo deve essere presentato tre mesi prima dalla data di scadenza, come previsto dall'art. 35 Reg. Prov. per la gestione e la tutela delle strade.

In caso di domanda presentata successivamente ai tre mesi prima della scadenza, la domanda verrà qualificata come nuova autorizzazione.

L'interessato dovrà richiedere il rinnovo allegando copia della precedente autorizzazione e copia dei documenti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
 - e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessione dell'attività.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art.18 – TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere riportata, con scritta a carattere indelebile, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento tutti i cartelli pubblicitari e affissionistici, frecce direzionali, insegne luminose e non, edicole, tende, bacheche ed altri impianti simili, autorizzati in base a disposizioni anteriormente vigenti, dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.

In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico comunale è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario.

Art. 20 – VIGILANZA E SANZIONI

Qualunque autodichiarazione non esclude il potere e l'obbligo di vigilanza da parte del personale della Polizia Municipale.

Il verbale di contestazione della violazione riscontrata, verrà redatto dalla Polizia Municipale, e l'importo della sanzione sarà versato al Comune.

Prima dell'autorizzazione non può essere installato alcun cartello, insegna, targa ecc..., pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancanza di autorizzazione, da euro 370,00 ad euro 1.485,00 € con la possibilità di pagamento della somma ridotta di 370,00 euro entro 60 giorni dalla contestazione della violazione (art. 23 comma 11 C.d.S).

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico si applica l'art. 153 del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.